



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZ. FALLIMENTARE

(Sovraindebitamento n. 24 / 2020 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

esaminati gli altri atti e documenti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 8.7.2021;

letta proposta di accordo di composizione della crisi depositata da Giancarlo TIMPERI e Gianfranco TIMPERI;

visto il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 10 l. 3/12 in data 10.2.2021;

rilevato che il professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. 3/12, con nota del 24.6.2021 ha comunicato che *“L'accordo non risulta raggiunto poiché i pareri favorevoli hanno riguardato i crediti rappresentanti: - il 49,48% per la posizione del signor TIMPERI Giancarlo; -il 55,71%. per la posizione del signor TIMPERI Gianfranco”*;

rilevato che con note d'udienza del 6.7.2021 ha invocato l'applicazione dell'art. 8 Legge 3/2012, comma 1 ter e quater;

rilevato che, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (25 dicembre 2020), la disciplina intertemporale prevede che *“3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformita' a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale e' gia' stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3”*;

osservato pertanto che l'istanza del 6.7.2021 è inammissibile in quanto presentata nell'ambito di un procedimento nel corso del quale è già intervenuto il mancato raggiungimento delle maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2;



p.q.m.

dichiara inammissibile l'istanza formulata dal debitore ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

dichiara improcedibile la proposta di accordo per mancato raggiungimento dell'accordo;

dichiara cessati gli effetti del provvedimento del 10.2.2021 e, per l'effetto, ordina la cancellazione della trascrizione del medesimo decreto, revoca il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore;

manda il professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. 3/12 di informare i creditori entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

manda la cancelleria per la comunicazione al debitore ed al professionista e per l'inserimento del presente decreto sul sito web del Tribunale;

dispone archiviarsi il fascicolo.

Si comunichi.

Civitavecchia, 20/07/2021

Il Giudice

